



Città di Desio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 23 DEL 10 MARZO 2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	Pag.
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - FORMA DI GESTIONE	3
ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA GESTIONE	3
ART. 4 - DEFINIZIONI	3
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 6 - RIFIUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 7 - COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	5
ART. 8 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE AGLI UTENTI	5
TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	
ART. 9 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	6
ART. 10 - ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	6
ART. 11 - CRITERI QUALITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE	7
ART. 12 - CRITERI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE	7
ART. 13 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	8
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA	
ART. 14 - GENERALITÀ'	9
ART. 15 - FINALITÀ'	9
ART. 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA	9
ART. 17 - RACCOLTA DOMICILIARE	9
ART. 18 - RACCOLTA SU CHIAMATA	10
ART. 19 - RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI	10
ART. 20 - RACCOLTA PRESSO LA PIATTAFORMA COMUNALE	10
ART. 21 - RACCOLTA MEDIANTE SACCHI	10
ART. 22 - RITIRO DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ PRIVATE	10
ART. 23 - CONTROLLO DEI CONFERIMENTI – RACCOLTE DOMICILIARI	10
ART. 24 - TRASPORTO DEI RIFIUTI AL TRATTAMENTO E ALLO SMALTIMENTO FINALE	11
ART. 25 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI	11
TITOLO IV - RACCOLTA DELLE SINGOLE FRAZIONI DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO	
ART. 26 - FRAZIONE RESIDUA	12
ART. 27 - FRAZIONE UMIDA	12
ART. 28 - SCARTI VEGETALI	12
ART. 29 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	13
ART. 30 - CARTA E CARTONE	13
ART. 31 - VETRO	13
ART. 32 - MULTI-MATERIALE LEGGERO (PLASTICA, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA E TETRAPAK)	14
ART. 33 - FRAZIONE RESIDUA DI PANNOLINI E PANNOLONI	14
ART. 34 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI – DOMICILIARE	14
ART. 35 - RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI – DOMICILIARE	15
ART. 36 - INDUMENTI ED ABITI	15
ART. 37 - PILE	15
ART. 38 - FARMACI	15
ART. 39 - TONER E CARTUCCE	16
ART. 40 - RIFIUTI PARTICOLARI - RIFIUTI CIMITERIALI A SANITARI	16

TITOLO V - RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE

ART. 41 - PRINCIPI GENERALI	17
ART. 42 - MODALITÀ DI ACCESSO	17
ART. 43 - RIFIUTI AMMESSI	17
ART. 44 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE	18
ART. 45 - DIVIETI	18
ART. 46 - ORARI DI APERTURA	19

TITOLO VI - SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 47 - GENERALITA'	20
ART. 48 - DIVIETI DI SOSTA	20
ART. 49 - CESTINI PORTARIFIUTI	20
ART. 50 - AREE A VERDE PUBBLICO	21
ART. 51 - AREE OCCUPATE DA MERCATI	21
ART. 52 - AREE OCCUPATE DA FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALTRE MANIFESTAZIONI	21
ART. 53 - OBBLIGHI DEI CONDUTTORI DI ESERCIZI PUBBLICI	22
ART. 54 - OBBLIGHI DEI CONDUTTORI DI ANIMALI DOMESTICI	22
ART. 55 - CANTIERI – RIFIUTI E PULIZIA	22
ART. 56 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI E MATERIALI	22
ART. 57 - RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO	23
ART. 58 - AFFISSIONE MANIFESTI - PULIZIA	23
ART. 59 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	23

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 60 - CONTROLLO E VIGILANZA	24
ART. 61 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	24
ART. 62 - SANZIONI	24

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63 - OSSERVANZA DI ALTRI REGOLAMENTI	25
ART. 64 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	25
ART. 65 - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	25

ALLEGATO [A]

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI	26
------------------------------------	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani così come classificati all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

In particolare questo regolamento disciplina:

- le modalità di espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- le modalità di differenziazione dei rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti;
- il servizio di raccolta, raggruppamento, deposito e trasporto;
- il recupero, il riciclo, il trattamento e lo smaltimento;
- i criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- il servizio di pulizia del suolo pubblico;
- gli obblighi dei produttori e/o conferitori di rifiuti
- le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza;

Art. 2 – Forma di gestione.

L'Amministrazione Comunale di Desio provvede all'organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani ed alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi della gestione.

Il presente regolamento è redatto con le finalità di cui all'art. 178 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 198 del medesimo Decreto e in particolare per:

- garantire, durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- evitare ogni disagio, danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività;
- salvaguardare l'ambiente evitando qualsiasi forma di degrado;
- effettuare una gestione dei rifiuti efficace, efficiente ed economica tendente al riciclo e al recupero dei materiali;
- informare gli utenti sui comportamenti da osservare per una corretta differenziazione dei rifiuti.

D'intesa con il Gestore, il Comune persegue l'obiettivo di incentivare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti con lo scopo di:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii., dal Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti e da ulteriori eventuali normative di settore.

Art. 4 – Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, come previsto dall'art. 183 del d. lgs. 152/2006, si adottano le seguenti definizioni:

- Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati dal detentore al servizio di raccolta;
- Compostaggio domestico : attività di trasformazione con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) della frazione organica del rifiuto domestico (scarti di cucina e/o rifiuti verdi da giardinaggio) in composto autoprodotta;
- Contenitore: recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore;
- Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
- Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

- Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- Gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui al d.l. 267/2000 e al d. lgs. 152/2006, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali
- Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- Piattaforma di primo livello: area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni;
- Piattaforma di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quella di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento (triturazione, pressa, selezione);
- Produttore: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio od altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- Raccolta: operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- Raccolta differenziata: le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima;
- Raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Amministrazione Comunale
- Recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono sottoposti a rigenerazione (come combustibile o altro mezzo per produrre energia) o reimpiegati tal quali (es. sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura). Allegato C del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- Reimpiego: ogni azione intesa ad utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa loro funzione iniziale (es: vuoti a rendere);
- Smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo e nel suolo. Allegato B del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- Spazzamento: operazione specificatamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti all'art. 5, comma 2, lettere c-d-e del presente regolamento;
- Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs n. 152/06e s.m.i.;
- Trasporto: le operazioni connesse al trasferimento dei rifiuti dai luoghi di produzione e/o detenzione iniziale agli impianti di trattamento e/o smaltimento finale.

Per le restanti definizioni si fa rinvio al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 5 – Classificazione dei rifiuti.

Ai fini del presente regolamento per “Rifiuto” si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti sono classificati:

- a. Secondo l'origine in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”;
- b. Secondo le caratteristiche di pericolosità in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”.

Sono Rifiuti Urbani (RU):

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. gli esiti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuto:

- a. i rifiuti da attività agricole ed agroindustriali;
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi;

- c. i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 185 del decreto 152/06 e s.m.i.;
- d. i rifiuti da attività commerciali;
- e. i rifiuti da attività di servizio;
- f. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- g. i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie. Rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico e privato, compresi i natanti a qualsiasi titolo;
- k. il combustibile derivato da rifiuti
- l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c. siringhe;
- d. pile ed accumulatori;
- e. lampade a scarica (neon) e tubi catodici;

Per Rifiuti Cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 6 - Rifiuti esclusi dall'applicazione del regolamento

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- gli scarichi idrici
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne, i liquami e i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.
-

Art. 7 - Copertura dei costi dei servizi di igiene urbana

Ai sensi dell'art. 1 L.147/2013 commi 641 e successivi per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è istituita la tassa comunale sui rifiuti TARI. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Per i dettagli della tassa si rinvia la regolamento comunale approvato con atto del C.C. n.20 del 3.04.2014 e successive modificazioni.

Art. 8 - Educazione e informazione agli utenti

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata il Comune, anche in collaborazione con il Gestore, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi (rif. All. D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006) che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali provenienti da locali e luoghi adibiti a:

- attività agricole e agro-industriali;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività sanitarie;
- attività di servizio;
- uffici amministrativi e tecnici, pubblici e privati, magazzini, reparti di spedizione;
- locali accessori e mense;
- istituti scolastici, palestre;
- biblioteche, cinema, teatri, auditorium e simili.

In ogni caso, la gestione di tali rifiuti (raccolta, trattamento, smaltimento) non deve comportare pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici comunali competenti. L'Amministrazione comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati relativa a determinati utenti comporti criteri diversi da quelli stabiliti, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e per i relativi utenti comporteranno tariffe proporzionali agli oneri che ne deriveranno.

Resta salva l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui al regolamento comunale. Tale articolo integra quanto già disciplinato dall'art. 2 del regolamento comunale approvato con atto del C.C. n.20 del 3.04.2014 e successive modificazioni.

Sono esclusi dai criteri di assimilazione i rifiuti e i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs 152/2006 nonché quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune quali, ad esempio, materiali:

- non aventi consistenza solida;
- che sottoposti a compattazione presentino eccessive quantità di percolati;
- fortemente maleodoranti;
- eccessivamente polverulenti;

Art. 10 - Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto al precedente articolo;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti, massimo fino a 30lt, (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri tessuti e non tessuti;

- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
- manufatti in ferro e di tipopaglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e nastri abrasivi;
- cavi e materiali elettrici in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.2 lett.g) DPR 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla L.. 833/1978:

- rifiuti delle cucine
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericoloso assimilati agli urbani
- indumenti e lenzuola monouso
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, etc. non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e pannoloni
- contenitori e sacche delle urine
- rifiuti verdi.

Art. 11 - Criteri qualitativi per l'assimilazione.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza creare ostacoli organizzativi e funzionali, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi;
- b) devono avere compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune e il Gestore del servizio;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

La violazione di quanto disposto alla lettera a) del presente articolo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro. La violazione di quanto disposto alle lettere b) e c) del presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

I costi dello smaltimento dei rifiuti conferiti in contrasto con quanto disposto al presente articolo sono posti a carico del trasgressore.

Art. 12 - Criteri quantitativi per l'assimilazione

Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'articolo precedente, risultano prodotti in misura e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario

di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre la gestione di tali rifiuti deve essere compatibile anche per gli aspetti organizzativi e per quelli economico-finanziari, oltre che per il contratto di servizio stipulato con l'ente Gestore e per il piano finanziario (o analogo strumento) approvato dal Consiglio comunale.

I rifiuti assimilabili agli urbani di cui al precedente art.10 rientrano nella categoria dei rifiuti speciali nel caso in cui la produzione annua di detti rifiuti, determinata in rapporto alla superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti per inidoneità a produrne o per il particolare uso, sia superiore al valore massimo del corrispondente parametro kd , di cui alla tabella inserita nell'allegato 1 punto 4.4. del DPR 158/99 aumentato del 500% (5 volte).

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al secondo periodo, purchè il Comune , anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative idonee a gestire tali rifiuti da comunicare all'utenza.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Art. 13 - *Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati*

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere tali materiali separati dai rifiuti urbani e assimilati.

Qualora i rifiuti speciali non assimilati possono essere gestiti anche dal Gestore in virtù di specifiche autorizzazioni, i produttori possono stipulare apposite convenzioni con il Gestore per usufruire di particolari servizi di raccolta, trasporto e smaltimento. In tal caso debbono obbligatoriamente mettere a conoscenza il Comune delle convenzioni attivate con il Gestore.

Chiunque non mantenga i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi separati dai rifiuti urbani e assimilati è soggetto ad una sanzione da 83,00 a 500,00 euro.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 14 – Generalità

Costituendo attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati garantendo che la raccolta venga svolta su tutto il territorio comunale. Con motivata deliberazione della Giunta comunale il perimetro di intervento potrà essere modificato.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate a ogni utenza in relazione alle quantità, alle tipologie dei rifiuti da gestire e alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio.

I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nell'eventuale convenzione stipulata.

L'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con enti e/o associazioni di volontariato per la raccolta di alcune specifiche frazioni merceologiche.

Art. 15 – Finalità

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti stessi. I fini primari in base ai quali è organizzato il servizio sono:

- diminuire le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento tal quali;
- favorire la valorizzazione dei materiali riutilizzabili attraverso il loro recupero e trattamento;
- ridurre la pericolosità dei rifiuti non recuperabili assicurando maggior tutela della salute e dell'ambiente;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
-

Art. 16 – Estensione territoriale della raccolta.

Il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani domestici e Assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale.

Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.

Art. 17 – Raccolta domiciliare.

- a) La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti (secondo le modalità previste per ogni frazione di seguito elencate) al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada dove questo non sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico nei giorni di raccolta calendarizzati.
- b) In casi particolari il Comune ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività. In questi casi l'utente ha l'obbligo di conferire i rifiuti in tali punti.
- c) Il calendario delle raccolte sarà predisposto dal Comune e dal Gestore per assicurare la massima efficienza del servizio. I servizi si svolgeranno dal lunedì al sabato; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata.

- d) Gli utenti debbono collocare sacchi e/o contenitori sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente le proprie abitazioni o insediamento dopo le ore 21.00 del giorno precedente la specifica raccolta e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta. I contenitori devono essere collocati in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi. A svuotamento avvenuto, i contenitori dovranno essere riportati all'interno delle proprietà private nel più breve tempo possibile.
- e) I titolari di esercizi commerciali possono esporli alle 19:30, fatto salvo la concomitanza con eventi, manifestazioni pubbliche che interessano lo spazio pubblico prospiciente i negozi.
- f) La manutenzione e pulizia dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico degli utenti.
- g) Per particolari gruppi di utenze collettive (es. scuole, ecc...) ed economico produttive, potranno essere posti all'interno delle aree private appositi contenitori di dimensioni diverse da quelle previste per il normale servizio, da portare all'esterno nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta. Sia le utenze interessate a questo servizio sia le modalità operative sono definite dall'Amministrazione Comunale.
- h) Nel caso di abitazioni condominiali si individua, ove presente, nell'amministratore del condominio la figura del produttore a cui spetta attuare tutte le disposizioni per il rispetto del presente regolamento ed a cui farà riferimento ogni eventuale sanzione riconducibile al condominio amministrato.

La violazione di quanto disposto alle lettere a), b), d) ed e) del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 18 – Raccolta su chiamata.

Per la raccolta su chiamata si intende un servizio tramite prenotazione al recapito telefonico fornito dall'Amministrazione Comunale e portato a conoscenza dell'utenza nelle forme più idonee. L'utenza ha l'obbligo di conferire i contenitori/rifiuti al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada dove questo non sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico nei giorni di raccolta calendarizzati.

Art. 19 – Raccolta presso punti specifici.

Per alcune tipologie di Rifiuti, (es. pile esauste, medicinali, ecc.), sono istituiti punti di raccolta specifici presso aree o proprietà private.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:

- a. consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
- b. collaborare con l'amministrazione comunale alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio
- c. comunicare all'amministrazione comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 20 – Raccolta presso la Piattaforma Comunale.

La Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. n. 26/2003 o altre normative di riferimento ed è destinata ad ammassare, stoccare, selezionare, valorizzare e cedere a terzi le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte degli utenti.

Art. 21 – Raccolta mediante sacchi.

La raccolta dei rifiuti prevista mediante conferimento in sacchi dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente sacchi semi-trasparenti. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati ai sensi della norma EN13432.

La tipologia di sacchi (colore, volume, spessore, materiale) verrà specificata dal Comune e/o dal Gestore e comunicata alle utenze.

La violazione di quanto disposto al primo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 22 - Ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà private.

Il personale addetto al servizio di ritiro dei rifiuti non può accedere nelle abitazioni e/o nelle aree private. L'utente che avesse necessità di usufruire del servizio all'interno della proprietà, dovrà fare apposita richiesta al Comune e al Gestore. Il Comune/Gestore provvederanno a effettuare un sopralluogo per verificare la fattibilità e forniranno il relativo parere. In caso favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l'utente e l'Amministrazione comunale/Gestore.

Art. 23 – Controllo dei conferimenti – raccolte domiciliari

Al momento della raccolta gli operatori del servizio sono tenuti a controllare che la differenziazione del rifiuto sia effettuata in modo corretto; nel caso in cui ciò non avvenga, il rifiuto non verrà ritirato e verrà apposto l'adesivo recante la dicitura "non conforme". Tale inosservanza verrà comunicata al Comando del Corpo di Polizia Locale per i successivi richiami e per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Il conferimento non conforme dei rifiuti si configura anche in uno solo dei seguenti casi:

- i rifiuti sono raccolti in sacchi e/o contenitori non idonei rispetto a quanto prescritto dal presente regolamento o da altre indicazioni del Comune/Gestore;
- a bordo strada sono depositati materiali non ritirati con modalità porta a porta;
- in una frazione sono inseriti materiali non consentiti in base al regolamento;
- in una frazione sono raccolti materiali oggetto di raccolta differenziata ma non opportunamente separati nelle categorie sopra elencate;
- i rifiuti sono esposti a bordo strada in giorni in cui non è prevista la raccolta o in orari non consentiti.

Il conferimento non conforme, secondo quanto disposto dal presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 24 – Trasporto dei rifiuti al trattamento e allo smaltimento finale.

Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante le operazioni di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento e/o recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli automezzi di raccolta in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale.

Nel caso le modalità di raccolta prevedano il travaso dei rifiuti raccolti da automezzi leggeri ad automezzi pesanti in vista del successivo trasporto all'impianto, il Gestore dovrà svolgere tale attività presso punti concordati con l'Amministrazione comunale. Al termine dell'operazione l'area dovrà essere lasciata perfettamente pulita. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti. Dovranno essere vietati spandimenti di rifiuti ed ogni perdita di liquidi e liquami.

Art. 25 - Obblighi degli utenti.

Gli utenti devono raccogliere in maniera differenziata le diverse frazioni di rifiuti e consegnarli distintamente al servizio pubblico secondo le modalità indicate nel presente regolamento o secondo ulteriori, eventuali specifici provvedimenti comunali.

Gli utenti hanno l'obbligo di mettere i rifiuti in contenitori o sacchi idonei e accuratamente chiusi, conformemente alle disposizioni vigenti, riponendoli ordinatamente in luoghi di deposito a ciò destinati ed evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Gli utenti hanno l'obbligo di rispettare il calendario e le modalità di raccolta dei rifiuti, secondo regolamenti e modalità stabilite dal Comune.

TITOLO IV - RACCOLTA DELLE SINGOLE FRAZIONI DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO

Art. 26 – *Frazione Residua.*

La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.

La frazione secca residua viene raccolta a domicilio e deve essere conferita, a cura del produttore, in sacchi semi-trasparenti di colore grigio, da litri 70-100 da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Comune.

La frequenza di raccolta di base per tutte le utenze è: 1 volta/settimana mentre scende a 1 volta ogni 2 settimane in presenza di sistemi di tariffa puntuale applicati al RU residuo.

E' vietato l'uso di sacchi neri o comunque non trasparenti.

L'utilizzo di sacchi nero o comunque non trasparenti comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 27 – *Frazione Umida.*

La raccolta differenziata della frazione umida biodegradabile comprende:

- scarti e avanzi di cibo sia cotti che crudi;
- modeste quantità di foglie, fiori o erba;
- fondi di the, caffè, tisane e infusi
- carta assorbente da cucina e tovaglioli e fazzoletti di carta

E vietato raccogliere nella frazione umida:

- cibi caldi e liquidi;
- farmaci;
- lettiere per animali;
- pannolini e assorbenti;

La frazione umida viene raccolta a domicilio in sacchetti biodegradabili e compostabili (vedi Art 21) collocati in appositi contenitori di colore verde o marrone, da collocare , a cura del produttore, a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Comune.

La frequenza di raccolta di base per tutte le utenze è: 2 volte/settimana. Per le utenze di ristorazione collettiva quali mense, tavole calde, pizzerie, ristoranti, gastronomie, self-services, Centri Cottura Scuole possono essere attivati servizi ad hoc con frequenza maggiore rispetto alle utenze domestiche.

La violazione di quanto disposto al secondo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 28 - *Scarti vegetali*

Tale frazione comprende residui da sfalcio dell'erba, potature, foglie, rami, etc.

- a) E' vietato conferire in questa frazione materiali inerti quali sassi o terra.
- b) Non si possono usare sacchi di plastica. Il servizio è offerto solamente alle utenze domestiche.

Raccolta presso la piattaforma: tali rifiuti possono essere conferiti dall'utenza presso la Piattaforma ecologica comunale, secondo le modalità indicate nel relativo Titolo V del presente Regolamento.

Raccolta a domicilio: Le utenze domestiche possono fare richiesta al Gestore di un contenitore da 240 litri, di colore verde, per usufruire del servizio di raccolta a domicilio. Nel caso dei Condomini la richiesta va effettuata dall'Amministratore. Il servizio è a titolo oneroso e comporta un canone annuo da pagare direttamente dall'Utenza al Gestore.

La frazione verde raccolta a domicilio deve essere conferita, a cura del produttore, negli appositi bidoni carrellati di colore verde da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Gestore. Tale servizio avverrà con frequenza massima settimanale, nei periodi di attivazione stabiliti dal Comune.

Il conferimento in violazione di quanto disposto alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 29 - Compostaggio domestico.

Alle sole utenze domestiche dotate di un proprio orto o giardino è consentita la pratica del compostaggio domestico dei propri rifiuti umidi e dello scarto di giardino per la produzione di compost, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

Il compostaggio domestico nei condomini è consentito solamente nelle aree verdi comuni e limitatamente allo scarto verde.

Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico della frazione umida e dello scarto verde è applicata un'agevolazione secondo le modalità definite dal regolamento del Comune.

Il Comune e il Gestore del Servizio promuovono la pratica del compostaggio presso le utenze domestiche, attraverso la distribuzione di un manuale pratico ed informazioni fornite dal Gestore del servizio.

La violazione di quanto disposto al secondo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 30 – Carta e cartone.

La carta pulita e gli imballaggi di cartone vengono raccolti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni piegati).

La frazione Carta e cartone viene raccolta a domicilio e deve essere conferita, a cura del produttore, a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Comune.

I rifiuti vanno collocati:

- in sacchi di carta;
- in scatole di cartone (di ridotte dimensioni);
- legati in pacchi
- negli appositi contenitori di colore bianco;

Oltre che con la raccolta a domicilio tali rifiuti possono anche essere conferiti dall'utenza presso la Piattaforma ecologica comunale, secondo le modalità indicate nel relativo Titolo V del presente Regolamento.

La violazione di quanto disposto al secondo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 31 – Vetro.

La frazione Vetro viene raccolta in maniera differenziata a domicilio e deve essere conferita, a cura del produttore, in appositi contenitori di colore blu forniti dall'Amministrazione comunale, da collocare a cura dell'utente a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Comune.

Non devono essere raccolti con questa frazione:

- lattine e scatolette in metallo;
- vetri in lastre;
- specchi;
- lampadine e neon;
- oggetti in ceramica e porcellana;
- bicchieri ed oggetti in vetro e cristallo
- stoviglie in vetro;

Oltre che con la raccolta a domicilio tali rifiuti possono anche essere conferiti dall'utenza presso la Piattaforma ecologica comunale, secondo le modalità indicate nel relativo Titolo V del presente Regolamento.

La violazione di quanto disposto al secondo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 32 – Multi-materiale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata e tetrapak)

La raccolta del multi-materiale leggero riguarda i:

- contenitori (fino a lt 5) in plastica, alimentari e non alimentari, quali:
- bottiglie, flaconi,
- vaschette, sacchetti,
- polistirolo,
- pellicole,
- piatti e bicchieri monouso senza residui organici, etc.
- contenitori e materiali realizzati in alluminio e banda stagnata, quali:
- fogli in alluminio,
- lattine bibite o pelati, fagioli, cibo per animali, etc.

I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.

E' vietato raccogliere nella frazione multi-materiale:

- i materiali sopra elencati qualora siano eccessivamente sporchi di cibo;
- giocattoli in plastica;
- posate in plastica;
- ciotole, scolapasta e e oggetti per la casa in genere;

La frazione Multi-materiale viene raccolta a domicilio e deve essere conferita, a cura del produttore, in sacchi semi-trasparenti di colore giallo, da litri 70-100 da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Comune.

Oltre che con la raccolta a domicilio tali rifiuti possono anche essere conferiti dall'utenza presso la Piattaforma ecologica comunale, secondo le modalità indicate nel relativo Titolo V del presente Regolamento.

La violazione di quanto disposto al terzo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 33 – Frazione Residua di Pannolini e Pannoloni.

Per le utenze domestiche con figli fino a 3 anni di età, per quelle con anziani e persone disabili incontinenti, per le utenze residenziali per anziani (case di riposo) è previsto un servizio dedicato di raccolta di pannolini e pannoloni. Gli anziani e le persone disabili incontinenti possono usufruire del servizio solo se autorizzate dal Comune, previo presentazione del certificato medico.

Tale frazione viene raccolta a domicilio e deve essere conferita, a cura del produttore, in sacchi semi-trasparenti di colore arancione, da litri 70-80 oppure in contenitori dedicati forniti dal Gestore da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Comune.

Tale raccolta si intende aggiuntiva rispetto alla raccolta della frazione residua di cui all'art. 26.

E' vietato l'uso di sacchi neri o comunque non trasparenti.

Qualora non si intenda usufruire di tale servizio, i pannolini e i pannoloni devono essere conferiti nella frazione secca.

La violazione di quanto disposto al quarto comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 34 - Raccolta dei rifiuti ingombranti – domiciliare.

Per le utenze domestiche è attivato il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti quali ad esempio materassi, divani, mobili, elettrodomestici.

Il servizio avviene su prenotazione telefonica al numero Verde messo a disposizione da parte del Gestore. Il servizio verrà effettuato generalmente entro una settimana dalla prenotazione. I rifiuti dovranno essere ordinatamente accumulati a bordo strada davanti al proprio civico nel giorno e nell'orario indicato dal Gestore.

Il massimo quantitativo conferibile da ciascun'utenza è pari ad un metro cubo alla volta, per un massimo di due servizi/mese, o comunque per frequenze tali da non essere assimilabili a quelle di attività economiche e produttive.

Art. 35 - Raccolta degli oli vegetali – domiciliare.

Per le utenze di ristorazione che ne facciano specifica richiesta, è possibile usufruire della raccolta degli oli vegetali; tali liquidi dovranno essere esclusivamente di tipo alimentare, derivanti da cottura o conservazione degli alimenti, e dovranno essere raccolti nell'apposito contenitore indicato dal Gestore.

La frazione raccolta a domicilio deve essere conferita, a cura del produttore, negli appositi contenitori da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Gestore.

Per le utenze domestiche è possibile il conferimento diretto presso appositi contenitori collocati nella piattaforma comunale di cui al Titolo V del presente regolamento.

Per questa tipologia di rifiuti è vietato:

- miscelare gli oli alimentari con oli o grassi diversi (ad es. quello dei veicoli a motore);
- gettare gli oli vegetali sul terreno, nei tombini stradali, nei lavandini e nei wc.

La violazione di quanto disposto al quarto comma del presente articolo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro.

Art. 36 - Indumenti ed abiti

Sul territorio comunale e presso le parrocchie sono presenti i contenitori per la raccolta di indumenti usati nei quali collocare indumenti smessi, ma riutilizzabili, oltre a scarpe (appaiate), cinture, cappelli, borse e biancheria.

La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni e che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.

Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, possono essere conferiti direttamente in Piattaforma comunale, all'interno dei rifiuti ingombranti oppure conferiti nel rifiuto residuo.

Art. 37 – Pile.

Sul territorio comunale sono installati appositi contenitori per la raccolta delle pile di uso domestico. I contenitori si trovano presso le scuole, le sedi comunali, i principali supermercati e in generale presso i punti vendita delle stesse; in tali luoghi i contenitori devono essere facilmente riconoscibili ed essere esposti in modo ben visibile da parte dei frequentatori.

Nei contenitori devono essere conferite le pile:

- di tipo usa e getta;
- ricaricabili;
- singole;
- multiple unite a formare pacchi-batterie;
- alcaline e zinco-carbone (del tipo stilo, ministilo, torcia, mezzatorcia);
- piccole pile "a bottone" ad esempio quelle di orologi, calcolatrici, macchine fotografiche e apparecchi acustici.

E vietato disperdere tali rifiuti pericolosi nell'ambiente oppure gettarli insieme ad altre tipologie di rifiuti.

La violazione di quanto disposto al terzo comma del presente articolo comporta:

- a) la sanzione da 50,00 a 300,00 euro se il quantitativo non supera le 4 pile;**
- b) la sanzione da 83,00 a 500,00 euro per quantitativi superiori.**

Art. 38 – Farmaci.

Nelle farmacie del territorio comunale sono installati appositi contenitori nei quali collocare farmaci scaduti o inutilizzati quali:

- pastiglie, compresse, granulati;
- sciroppi;
- pomate;

- fiale;
- disinfettanti
- termometri.

I prodotti vanno lasciati nel blister, nella bustina, nel flacone/tubetto o nella fiala in modo tale da non disperdere il prodotto. Non vanno introdotte in questa raccolta la confezione esterna (scatola, generalmente in cartone) che va nella raccolta differenziata della carta.

E' vietato disperdere tali rifiuti pericolosi nell'ambiente oppure gettarli insieme ad altre tipologie di rifiuti.

La violazione di quanto disposto al terzo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 39 - Toner e cartucce.

Presso gli uffici comunali e le scuole dell'obbligo sono installati appositi contenitori dove conferire i toner e le cartucce di stampanti, fotocopiatrici e fax, rifiuti pericolosi che devono essere raccolti separatamente.

E' vietato introdurre le confezioni di cartone e cellophane o polistirolo e spargere la polvere e l'inchiostro nel contenitore.

La violazione di quanto disposto al secondo comma del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 40 - Rifiuti particolari - rifiuti cimiteriali sanitari.

Per i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione si applicano le procedure previste per i rifiuti pericolosi, pertanto dovranno essere conferiti e smaltiti in impianti di termodistruzione autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori secchi, ceri, corone si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti urbani. Pertanto presso i cimiteri vanno raccolti in maniera differenziata almeno le frazioni: Scarto Verde e Residuo.

I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani provenienti da una struttura sanitaria pubblica o privata riconosciuta possono essere conferiti al servizio di raccolta, eventualmente a seguito di specifici trattamenti, applicando le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani, anche pericolosi, devono essere raccolti, depositati e smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in merito.

I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

TITOLO V - RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE

Art. 41 - Principi generali.

La Piattaforma ecologica è un'area attrezzata e autorizzata ai sensi delle vigenti normative di settore, nella quale sono svolti il deposito preliminare (D15) e/o la messa in riserva (R13) di particolari frazioni di rifiuti urbani e assimilabili opportunamente suddivisi in categorie omogenee.

Presso la Piattaforma potrà essere effettuata la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, se richiesta, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

Art. 42 - Modalità di accesso.

La Piattaforma del Comune di Desio si trova in via Einaudi n. 3, Desio.

Alla Piattaforma ecologica possono accedere le seguenti tipologie di utenza, a condizione che siano in regola con il pagamento del corrispettivo dovuto per la copertura dei costi dei servizi di igiene ambientale:

- le utenze domestiche ossia i cittadini residenti;
- le utenze domestiche, ossia i proprietari di immobili presenti sul territorio comunale;
- le utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani
- altri eventuali utenti che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune.

Le utenze che accedono alla Piattaforma hanno l'obbligo di registrare il proprio ingresso mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento oppure, qualora previsto, utilizzando l'apposita tessera magnetica distribuita dal gestore rifiuti. Potrà anche essere richiesto l'utilizzo della propria CRS (carta regionale servizi) per abilitare l'ingresso all'area.

Le utenze devono rispettare la cartellonistica presente in piattaforma nonché le norme comportamentali esposte all'ingresso; devono inoltre rispettare le indicazioni fornite dagli addetti alla gestione della piattaforma.

Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti assimilati agli urbani esibendo la documentazione prevista dalla normativa, in particolare FIR (formulario identificativo rifiuti) vidimato, copia dell'autorizzazione al trasporto, eventuali altri documenti previsti (es. SISTRI/RAEE).

Alle utenze domestiche che trasportano rifiuti in Piattaforma con mezzo commerciale, potrà essere richiesta autocertificazione di provenienza dei rifiuti.

Gli utenti devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario a effettuare le operazioni di conferimento.

Art. 43 - Rifiuti ammessi.

I rifiuti che si possono conferire in Piattaforma sono i rifiuti domestici e assimilati ai domestici che per qualità, quantità o dimensioni, non sono o non possono essere oggetto di raccolta con modalità porta a porta o a domicilio, o che per necessità debbano essere smaltiti con urgenza.

Le utenze non domestiche possono conferire esclusivamente i codici CER autorizzati e presenti presso la piattaforma ecologica.

Nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Milano/Monza-Brianza, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente regolamento, la Piattaforma ecologica accoglie le seguenti tipologie di rifiuti, riportate nella Tabella 1.

Per ciascuna tipologia di materiale viene messo a disposizione un apposito contenitore indicato con chiara cartellonistica.

I conferimenti possono essere limitati o sospesi da parte degli operatori addetti alla gestione della piattaforma per garantire il regolare riempimento dei cassoni e rispettare i quantitativi massimi autorizzati

Tabella 1	
Tipologia di rifiuti ammessi in Piattaforma	Raccolta attivata anche sul territorio
rifiuti ingombranti (ad esempio mobili, materassi, divani, poltrone...)	Si
legname e manufatti in legno	
ferro e materiali metallici	
carta e cartone	Si
vetro (vasi, contenitori e lastre)	Si
materiali derivanti da piccole demolizioni (macerie, piastrelle, sanitari, cemento ...)	
plastica (imballaggi)	Si
plastica (contenitori, cellophane, polistirolo, cassette)	Si
indumenti, scarpe, borse, biancheria usati	Si
scarti da manutenzione di aree a verde (erba, rami, foglie...)	Si
oli e grassi vegetali e animali derivanti da cottura e conservazione degli alimenti	solo ut. specifiche
oli lubrificanti di tipo minerale (olio per motori)	
cartucce e toner di stampanti, fax, fotocopiatrici	solo ut. specifiche
pile esaurite (usa e getta, ricaricabili, singole, in pacchi, alcaline, a "bottoni"...)	Si
accumulatori al piombo (batterie di auto e moto)	
farmaci scaduti o inutilizzati (pastiglie, compresse, pomate, fiale, sciroppi, disinfettanti, termometri ...)	Si
prodotti tossici, nocivi e infiammabili (vernici, colle, diluenti, diserbanti, fitofarmaci ...)	
grandi elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici...	
piccoli elettrodomestici (frullatori, ferri da stiro, tostapane, asciugacapelli...)	
televisori, video, computer, stampanti, telefoni ...	
lampadine a incandescenza, a risparmio energetico, a led e neon	
pneumatici di auto, moto e biciclette	

Art. 44 - Obblighi degli utenti della Piattaforma Ecologica Comunale.

E' fatto obbligo il rispetto delle norme comportamentali espone all'interno della piattaforma.

Le utenze sono obbligate a suddividere scrupolosamente i rifiuti per tipologia, ponendoli nei singoli contenitori dedicati a ciascun materiale. Nel caso di conferimenti che necessitano di autocertificazione e/o di formulari di identificazione dei rifiuti (unicamente per le attività produttive), sarà richiesto di compilare i relativi moduli e/o formulari, nonché esibire la propria autorizzazione al trasporto rifiuti.(vedi Art.43 – modalità di accesso).

Gli utenti dovranno mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti del personale e segnalare al Comune/Gestore eventuali manchevolezze o irregolarità. Tutti gli utenti sono obbligati a seguire le istruzioni impartite dal personale presente in Piattaforma, che può vietare in qualsiasi momento il conferimento di materiali non ammessi o non opportunamente differenziati e allontanare quegli utenti che non osservino le disposizioni vigenti o non rispettino le disposizioni a loro impartite.

In tutta l'area vigono le regole del codice della strada e la velocità massima consentita e di 5 km/h.

Durante tutta la permanenza nell'area si deve agire con la massima attenzione e scrupolo al fine di evitare qualsiasi pericolo per se stessi, per gli altri e per l'ambiente, nel rispetto delle norme comportamentali espone e dalla segnaletica presente. (Vedi Art.43-modalità di accesso).

Art. 45 – Divieti in Piattaforma Ecologica Comunale.

All'interno della Piattaforma ecologica è tassativamente vietato:

- conferire rifiuti che per quantità e/o qualità non sono ammessi;
- accedere al di fuori dagli orari e dei giorni di esercizio, tranne che per operazioni autorizzate dal Comune/Gestore;
- asportare materiali dai contenitori;

- effettuare la cernita e lo smontaggio di qualsiasi tipologia di rifiuto;
- scaricare i materiali all'esterno dei contenitori o abbandonarli all'esterno della Piattaforma;
- introdurre materiali in contenitori non dedicati a quella particolare tipologia;
- occultare, all'interno di altri materiali, tipologie di rifiuti non ammesse in Piattaforma;
- danneggiare, spostare, ribaltare, incendiare i contenitori;
- scrivere, verniciare e affiggere targhette adesive non autorizzate;
- creare pericolo per se stessi e per gli altri con comportamenti non idonei;
- intralciare l'accesso e il conferimento degli altri utenti o le attività dei mezzi operativi;
- accedere e trattenersi nelle zone non consentite

Art. 46 - Orari di apertura.

L'orario di apertura della Piattaforma è di norma stabilito dal Comune in accordo col Gestore in modo da favorire la più ampia affluenza. Per garantire una maggiore fruibilità del servizio, l'accesso all'area è consentito in alcuni giorni alle sole utenze domestiche e in altri alle sole utenze non domestiche.

Nell'organizzazione e nella scelta degli orari di apertura si cercherà di agevolare l'accesso pomeridiano e durante il fine settimana, anche con aperture di mezza giornata.

Durante gli orari di chiusura al pubblico è possibile comunque l'accesso da parte delle ditte incaricate al trasporto dei rifiuti, del personale incaricato del servizio di igiene urbana e degli operatori dell'Amministrazione comunale. Gli orari potranno essere oggetto di modifica con apposito atto del Comune.

In circostanze determinate da particolari esigenze di ordine tecnico, igienico e ambientale, il direttore tecnico della Piattaforma può temporaneamente autorizzarne l'apertura in giorni e orari diversi da quelli stabiliti.

TITOLO VI - SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 47 – Generalità.

I servizi di pulizia consistono nella rimozione di rifiuti, detriti, fogliame, terra... e di altri materiali di qualsiasi natura e provenienza dal territorio comunale e comprendono principalmente le seguenti operazioni:

- spazzamento meccanizzato, pulizia manuale e, ove possibile, lavaggio;
- pulizia e asportazione di rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private soggette a uso pubblico;
- svuotamento dei cestini portarifiuti;
- pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo;
- eventuali altri servizi definiti dal Comune.

La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento meccanizzato e manuale vengono stabilite in relazione alle necessità delle superfici (di suolo pubblico) e alle tecnologie adottate per ogni singolo intervento, garantendo il rispetto dei principi generali di cui al presente regolamento.

Il servizio di spazzamento e lavaggio stradale interessa:

- le strade classificate comunali;
- le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade e le aree private comunque soggette a uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
- le piazze e gli spazi pubblici e comunque soggetti a uso pubblico;
- i marciapiedi coperti e scoperti e le banchine stradali;
- le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, comprese le scarpate;
- i percorsi pedonali anche coperti e qualsiasi spazio pubblico, destinato o
- aperto al pubblico, compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- le aiuole, i giardini e le aree a verde pubblico;
- le aree cimiteriali;
- i parcheggi.

La pulizia delle superfici elencate dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriali. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici e normativi tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Art. 48 - Divieti di sosta.

Il Comune, in accordo col Gestore, può istituire divieti di sosta permanenti e/o temporanei (in orario diurno e/o notturno) articolati per fasce orarie e in giorni specifici della settimana per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie, piazze, parcheggi.

Art. 49 - Cestini portarifiuti.

Il Comune, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, mette a disposizione dei passanti appositi cestini per la raccolta di piccoli rifiuti quali ad esempio cartacce, contenitori per alimenti e bevande, mozziconi e pacchetti di sigarette, fazzolettini.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici, assimilati, pericolosi, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

I gestori di pubblici esercizi con alto afflusso di clienti sono tenuti a collocare in prossimità dell'ingresso appositi contenitori mobili, con il fine di collaborare al mantenimento della pulizia del suolo pubblico.

La violazione di quanto disposto al secondo comma del presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 50 - Aree a verde pubblico.

Il Comune provvede alla manutenzione e alla pulizia delle aree verdi pubbliche per mantenerle in buono stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale. Il Comune, anche mediante impresa abilitata, provvede a effettuare periodici interventi di taglio dell'erba, di potatura e spollonatura delle essenze, di rimozione di alberi e arbusti morti e di pulizia dei tornelli.

Il Gestore dei servizi di igiene urbana interviene con calendario prefissato per rimuovere rifiuti giacenti all'interno delle aree e per svuotare i cestini portarifiuti.

I fruitori di dette aree sono obbligati a utilizzare gli appositi contenitori per gettare cartacce, contenitori per bibite, avanzi di cibo, evitando di abbandonare materiali al di fuori dei cestini o di lasciarli sui prati e viali.

Per i conduttori di cani è obbligatorio attenersi a quanto indicato all'articolo 55 seguente.

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo articolo si rimanda alle disposizioni del regolamento comunale del verde.

La violazione di quanto disposto al terzo comma del presente articolo comporta la sanzione da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 51 - Aree occupate da mercati.

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno e attorno al proprio punto vendita e lasciarlo pulito al termine delle operazioni di vendita.

Tali soggetti hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività in maniera scrupolosa e conforme alle disposizioni vigenti e alla raccolta previste dal presente regolamento, collocandoli in sacchi e contenitori idonei oppure impilandoli in modo tale che al termine delle attività quotidiane l'area sia perfettamente pulita. Per tali soggetti può essere attivata la raccolta differenziata dei rifiuti banco-a-banco.

Prima, durante e dopo il termine delle operazioni di vendita è espressamente vietato disperdere qualsiasi liquido o solido nelle aiuole, nelle aree verdi, sulla pavimentazione o nei tombini. E' anche vietato disperdere polveri, sale, frammenti di cibo o altri residui derivanti dalla manipolazione dei prodotti.

Il servizio pubblico provvede alla periodica disinfezione delle aree mercato e alla pulizia e/o lavaggio della pavimentazione presente.

Il mancato rispetto delle indicazioni sulla differenziazione dei rifiuti previste nel presente regolamento possono comportare la sospensione dell'area in concessione, oltre alle sanzioni previste per tale violazione dal presente regolamento.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo ai commi primo e secondo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo al comma terzo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro.

Art. 52 - Aree occupate da feste popolari, spettacoli viaggianti e altre manifestazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, fiere, feste popolari, giostre, luna park e simili devono essere mantenute pulite a cura degli occupanti, sia durante sia al termine dell'utilizzo. Gli occupanti hanno l'obbligo di suddividere i rifiuti prodotti secondo le regole della raccolta differenziata stabilite dal presente regolamento, utilizzando sacchi e contenitori idonei, anche prendendo accordi con il Comune e il Gestore per le modalità di conferimento e di ritiro.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle

iniziative e indicare le aree che si intendono utilizzare. I soggetti sono tenuti a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

E vietato sversare liquami sulle aree a verde o nei tombini.

Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni anche mediante incameramento di eventuali cauzioni precedentemente versate.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo al primo comma comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo al comma terzo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro.

Art. 53 – Obblighi dei conduttori di esercizi pubblici.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o a uso pubblico (quali bar, gelaterie, alberghi, trattorie, pizzerie, ristoranti) devono provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata e di quelle adiacenti, indipendentemente dalla cadenza con cui il servizio pubblico effettua la pulizia della rispettiva via o piazza. I gestori di esercizi pubblici che pur non occupando suolo pubblico o a uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio (ad esempio vendita di pizza al taglio, gelaterie, chioschi, ricevitorie ...), sono tenuti alla pulizia quotidiana degli spazi prospicienti il locale in cui viene svolta l'attività.

In entrambi i casi sopra citati, i gestori sono obbligati a differenziare e conferire i rifiuti prodotti dall'attività e dai suoi frequentatori con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

La violazione di quanto disposto ai commi primo e secondo del presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 54 - Obblighi dei conduttori di animali domestici.

E' fatto obbligo ai conduttori degli animali domestici (cani o altri animali) di provvedere immediatamente alla rimozione degli escrementi solidi dal suolo pubblico, utilizzando appositi dispositivi o sacchetti da gettare ben chiusi nei cestini portarifiuti.

Gli stessi devono munirsi di un numero adeguato e sufficiente di sacchetti per la raccolta delle feci.

Gli stessi obblighi di raccolta delle deiezioni canine valgono anche nelle aree a verde e nelle aree dedicate ai cani.

La violazione di quanto disposto al comma uno del presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

La violazione di quanto disposto al comma due del presente articolo comporta la sanzione da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 55 – Cantieri - pulizia.

E' vietato conferire rifiuti speciali (macerie, residui di cemento, barattoli di vernice, solventi ...) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o a uso pubblico é tenuto giornalmente a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

La violazione di quanto disposto al primo comma del presente articolo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 56 - Carico, scarico e trasporto merci e materiali.

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali occupando un'area pubblica o a uso pubblico, a operazioni ultimate deve provvedere alla pulizia della superficie da ogni rifiuto o materiale giacente. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 57 - Rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.

E' vietato l'abbandono di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico.

Accertata l'identità del responsabile dell'abbandono di rifiuti, questi sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rimuovere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla Normativa vigente, dandone prova dell'avvenuto smaltimento alla polizia Locale. In caso tale soggetto non provveda entro i termini impartiti, il Comune incaricherà il Gestore del servizio pubblico di eseguire i lavori di pulizia direttamente o mediante impresa terza, a spese dei soggetti inadempienti.

a) la violazione del primo comma del presente articolo, ove riguardi rifiuti non pericolosi ed in quantità inferiore a 0,5 m³ comporta la sanzione da 40,00 ad 240,00 euro.

b) la violazione del primo comma del presente articolo, ove riguardi rifiuti non pericolosi in quantità superiore a 0,5 m³, o rifiuti speciali o pericolosi, in quest'ultimo caso a prescindere dalla quantità degli stessi, comporta la sanzione da 83,00 ad 500,00 euro.

Art. 58 - Affissione manifesti – pulizia..

Chi effettua operazioni autorizzate di affissione e de-affissione di manifesti di qualsiasi dimensione e materiale, che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, a operazioni ultimate deve provvedere alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

In caso d'inosservanza la pulizia sarà effettuata dal Comune o dal Gestore, con addebito delle spese nei confronti dei responsabili inadempienti per il recupero delle costi sostenuti per il servizio prestato.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.

La violazione del primo comma del presente articolo comporta la sanzione da 83.00 a 500.00 euro.

Art. 59 - Altri servizi di pulizia.

Il Comune in collaborazione con il Gestore provvedono, con interventi periodici ad eseguire i seguenti servizi di pulizia:

- pulizia fontanelle: Il servizio di igiene urbana provvede a mantenere puliti e eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle fontanelle pubbliche con particolari interventi periodici finalizzati a mantenere liberi gli scarichi.
- pulizia di caditoie, bocche di lupo e pozzetti: il Comune o il Gestore provvedono, con interventi periodici, alla disostruzione di pozzetti, griglie, caditoie e bocche di lupo al fine di mantenere i manufatti liberi da ogni rifiuto o materiale tale da poter impedire il convogliamento delle acque meteoriche.
- estirpazione e diserbo di erbe infestanti: mediante interventi di estirpazione, diserbo chimico e/o meccanico, il Comune assicura l'asportazione di erbe infestanti e polloni dal sedime di marciapiedi, vie e piazze del territorio. L'uso di diserbanti e prodotti chimici in generale è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

Altri servizi: Compete al Gestore del servizio di igiene urbana, sulla base di specifiche indicazioni del Comune, l'esecuzione dei seguenti interventi:

- pulizia periodica di portici pubblici o privati a uso pubblico;
- pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidenti, fatto salvo il recupero delle spese imputabili ai responsabili;

- asportazione di carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto di servizio e di quelle eventualmente impartite dall'ASL;
- rimozione delle deiezioni canine;
- altri eventuali servizi individuati dal Comune.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 60 - Controllo e vigilanza.

La Polizia Locale in via principale, nonché il personale di vigilanza dell'ARPA-Lombardia e della Provincia, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, il personale del Servizio Tecnico-Ecologia e altri organismi e autorità competenti in materia assicurano la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte degli utenti del pubblico servizio. Detti soggetti, unitamente al personale del servizio di igiene urbana, sono altresì tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

Il Comune, previo accordi con il Gestore della raccolta dei rifiuti, potrà se necessario procedere, previo opportuna formazione di personale dipendente dal Gestore medesimo, alla nomina di Ausiliari per l'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 61 - Procedimento sanzionatorio.

Fatta salva l'azione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, della L.R. 90/1983, del d.lgs. 267/00 e s.m.i e del d.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo della sanzione o al doppio del minimo, se più favorevole, della sanzione edittale ove prevista dagli articoli del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81, chi con un'azione od omissione violi più disposizioni del presente regolamento o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, obbliga i soggetti responsabili a provvedere direttamente, disponendo il ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro a totale carico dei soggetti responsabili. In caso di inottemperanza a quanto ordinato entro i termini prefissati, nel caso di Ordinanze emesse ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "T.U.EE.LL.", il Comune procederà a comunicare l'illecito alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 62 – Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali. Il compito di applicare le sanzioni di cui al presente articolo spetta in via principale al personale di Polizia Locale; tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che accertino violazioni previste dal presente Regolamento, invieranno, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, rapporto, corredato da copia dei verbali, al Sindaco del Comune di Desio.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente regolamento e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta comunale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Osservanza di altri regolamenti

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si applicano le norme di cui al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la normativa di settore, statale e regionale, nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

Art. 64 - Modifiche al regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno, dandone adeguata pubblicità mediante la pubblicazione aggiornata su proprio sito web. Il regolamento potrà essere modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future disposizioni e/o norme provinciali, regionali e nazionali in materia.

Tutte le modifiche operative che saranno apportate al presente regolamento saranno recepite con atti di Giunta comunale. Rimangono invariate le competenze del Consiglio comunale riguardo a modifiche sostanziali al presente regolamento.

Art. 65 - Abrogazioni ed entrata in vigore del regolamento.

Con il presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia di rifiuti, nonché tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente regolamento che entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO [A]

Tabella		
Riepilogo delle sanzioni ed individuazione dell'importo in misura ridotta.		
ARTICOLO	SANZIONE EDITTALE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Art. 11 - Criteri qualitativi per l'assimilazione, lett. a)	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00
Art. 11 - Criteri qualitativi per l'assimilazione, lett. b) c)	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 13 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00
Art. 17 - Raccolta domiciliare, lett. a) b) d)	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 21 - Raccolta mediante sacchi, 1° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 23 - Controllo dei conferimenti – raccolte domiciliari, 1° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 26 - Frazione Residua, 4° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 27 - Frazione Umida, 2° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 28 - Scarti vegetali, 1° comma - lett. a) b)	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 29 - Compostaggio domestico, 2° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 30 - Carta e cartone, 2° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 30 - Carta e cartone, 3° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 31 - Vetro, 1° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 31 - Vetro, 2° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 32 - Multi-materiale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata e tetrapak), 3° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 33 - Frazione Residua di Pannolini e Pannoloni, 4° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 35 - Raccolta degli oli vegetali – domiciliare, 4° comma	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00
Art. 37 – Pile, lett. a)	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 37 – Pile, lett. b)	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00
Art. 38 – Farmaci, 3° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 39 - Toner e cartucce, 2° comma	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 49 - Cestini portarifiuti, 2° comma	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 50 - Aree a verde pubblico, 3° comma	Da € 75.00 a € 450.00	€ 150.00
Art. 51 - Aree occupate da mercati, 1° comma	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 51 - Aree occupate da mercati, 2° comma	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 51 - Aree occupate da mercati, 3° comma	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00
Art. 52 - Aree occupate da feste popolari, spettacoli viaggianti e altre manifestazioni, 1° comma	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 52 - Aree occupate da feste popolari, spettacoli viaggianti e altre manifestazioni, 3° comma	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00
Art. 53 - Obblighi dei conduttori di esercizi pubblici, 1° comma	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 53 - Obblighi dei conduttori di esercizi pubblici, 2° comma	Da € 25.00 a € 150.00	€ 50.00
Art. 55 - Cantieri - rifiuti e pulizia, 1° comma	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00
Art. 55 - Cantieri - rifiuti e pulizia, 2° comma	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 56 - Carico, scarico e trasporto merci e materiali	Da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Art. 57 - Rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, caso a)	Da € 40.00 a € 240.00	€ 80.00
Art. 57 - Rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, caso b)	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00
Art. 58 - Affissione manifesti - pulizia	Da € 83.00 a € 500.00	€ 166.00